SENTENZA

FASC.

CRON.

N. 3902/2008

I B B L I C A I T A L T A N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA

Il Tribunale di Monza, Sezione Distaccata di Desio, in persona della dott.ssa MARIA GABRIELLA MARICONDA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa di prima istanza promossa con atto di citazione ritualmente notificato iscritta al numero di Ruolo di cui sopra e vertente

TRA ■ S.p.A., difesa dagli avv.ti F DR C ● e G q7 Comments Μė elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in P.zza delega in atti-

ATTRICE CONTRO

🖿, rappresentato e difeso dagli avv.ti e Bernanda Mandal di Milia e di Demi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, Via Milliano, nr. ... giusta delega in atti-WHEN PRINTED THE MARKET

CREDITO S.p.A. rappresentato e difeso dagli avv.ti Sido Bonfatti e Gigliola Totti di Modena, e Walter Borgonovo di Monza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, Via Cavallotti 15, giusta delega in atti

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni.

All'udienza dell'1 dicembre 2009, avanti al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni:

Per l'attore:

In via principale, dichiarare che il Credito ha compiuto concorrenza sleale a danno della Banca S.p.A., ex art. 2598 c.c., attraverso un illecito storno di dipendenti, con conseguente illecito sviamento ed appropriazione di clienti; condotte poste in essere con le modalità descritte in narrativa, nonché gli ulteriori illeciti contrattuali e/o extracontrattuali descritti narrativa; per l'effetto condannare il Credito 5.p.A., eventualmente anche in solido con il sig. Contint, all'integrale risarcimento del danno

patrimoniale e non, subito e subendo dalla Banca S.p.A. in conseguenza di tale illecito - anche in considerazione della migrazione di clienti e di somme investite, che ne è derivata tra le due banche, che è stata descritta in narrativa - nella somma che verrà quantificata, se del caso anche in via equitativa, in COTSO di causa dall'Ill.mo Giudice, eventualmente maggiorata interessi e rivalutazione monetaria; per l'ulteriore effetto, ex art. 2599 c.c., inibire a 🛳 continuare a porre in essere attività di storno ai danni della Banca attrice ed inoltre ordinare, ex art. 2600 c.c., la pubblicazione della sentenza eventualmente anche nella sola parte relativa alla concorrenza sleale. concorrenza sleale. concorrenza sleale. TL CASO. TL CASO. 12) In via meramente subordinata a quanto sub. 1), nella denegata, ed invero non creduta, eventualità che l'Ill.mo giudice ritenga non integrato lo storno illecito, e dunque il comportamento contrario all'art. 2598 c.c. in capo al Credito dichiarare che tale società ha compiuto gli atti extracontractuali, illeciti, contrattuali e/o extracontrat descritti in narrativa a danno della Banca S.p.A. / per l'affetto condannare Credito S.p.A., eventualmente anche solido con il sig. Venne Comina, all'integrale risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito e subendo dalla Banca 🌢 S.p.A., in illeciti consequenza di tali considerazione della migrazione di clienti e di somme investite che ne è derivata tra le due banche, e che è stata descritta in narrativa - la somma che verràna quantificată, se del caso anche in via equitativa, in corso di causa dall'Ill.mo Giudice, eventualmente maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria. 3) In ogni caso, dichiarare che il sig. Vi ha compiuto gli atti illeciti, contrattuali e/o extracontrattuali, descritti in narrativa a danno THE REAL PROPERTY. Name of Street, Street Banca l'effetto condannarlo, eventualmente anche in solido Credito S.p.A., all'integrale il risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito es 🛋 S.p.A. in subendo dalla Banca 🚟 illeciti - anche tali  $\mathtt{di}$ consequenza promotori migrazione  $\mathtt{di}$ della considerazione finanziari, nonché di clienti e di somme investite che ne è derivata tra le due banche, e che e stata

> Il Giudice Est. M. Çabriella Mariconda

onda -2-

descritta in narrativa - nella somma che verrà quantificata, se del caso anche in via equitativa, in corso di causa dall'Ill.mo giudice, eventualmente maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.

4) In ogni caso, condannare i soccombenti, eventualmente in solido tra loro, ovvero ciascuno secondo quando gli spetti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Per il convenuto Cambris: IL CASO.it

Voglia l'Ill.mo giudice adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione spinta, così statuire:

-respingere tutte le domande formulate da Banca Mattern S.p.A. nei confronti di Vatinale Caminti;

- condannare la stessa banca alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa - oltre oneri accessori - a favore del convenuto.

In istruttoria: in via meramente cautelativa il sig. Via la companio della concre probatorio - tutte le istanze istruttorie di cui alla propria memoria del 22 aprile 2009.

Per S.p.A.:

Vogliacil Tribunale, rigettare le domande formulate nei confronti del Credito della con vittoria di spese ed accessori come per legge.

Scaduti i termini concessi per il deposito delle conclusionali e delle repliche, la causa è stata trattenuta in decisione, dal G.I. in funzione di Giudice Unico.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la Banca 陆 S.p.A. ha convenuto in giudizio il sig. e il Credito dell'anno S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei gravi causati con l'illecita condotta tenuta e consistita nell'avvenuto storno, a cavallo tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, di un numero molto rilevante di promotori finanziari (ben 49), che erano stati indotti a dimettersimdal sig. Vittorio Carioti, responsabile commerciale della Banca istante sino al 30 novembre 2007, ed erano stati poi assunti dalla S.p.A., presso la quale avevano portato anche i clienti seguiti per conto e nell'interesse della s.p.A.. Quest'ultima, Banca خبرجمي pertanto, in un breve arco di tempo aveva dovuto far fronte ad un esodo di promotori finanziari e alla clienti rilevante massa una perdita di

istituzionali portati presso la convenuta, grazie alle notizie riservate in possesso dei promotori finanziari distratti e che avevano rassegnato le proprie dimissioni anche senza osservare gli obblighi di preavviso ed in aperta violazione di clausole di non concorrenza.

Costituendosi in giudizio, il sig. Villanto Com contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione, affermando di essere stato estromesso dall'organizzazione commerciale di Banca S.p.A., nell'ambito di un programma di ristrutturazione di detta società, che versava, in una crisi industriale, tanto che, come risulta da notizie reportate sugli organi di stampa, sonone soltanto veniva modificato l'assetto societario cambiato altresì. (proprietà), ma veniva, management (nuovo amministratore delegato, nuovo responsabile dell'organizzazione commerciale), nuovo piano industatale per predisponeva un risollevare le sorti della Banca. Il sig. Omn evidenziava, altresì, che i promotori dell'attrice avevano piena consapevolezza della situazione di difficoltà economica attraversata dall'istante e che tale situazione aveva creato allarme anche presso i clienti, con la conseguenza che le loro dimissioni e il loro entrare a far parte della rete commerciale di s.p.a., era da attribuirsi esclusivamente ad espressione di diritto, un una libera scelta, di ricercare garantito, costituzionalmente mercato la migliore soluzione alle proprie esigenze IL CASO.it lavorative.

Analogamente, la S.p.A., nella comparsa di risposta, ha contestato integralmente le domande, proposte dalla Banca , negando, in primo luogo, che i 49 promotori finanziari dimissionari fossero stati tutti reclutati in breve tempo dall'istituto convenuto, ed evidenziando che nel 2008 vi era stato un vero e proprio esodo di agenti dalla Banca dalla quale si erano dimessi in ben 157.

E' stata, quindi, compiuta la necessaria istruttoria attraverso produzioni documentali e l'escussione di alcuni testimoni, all'esito della quale la causa, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, e scaduti i termini concessi per il deposito delle conclusionali e delle repliche, è stata trattenuta in decisione dal G.I. in funzione di Giudice Unico.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Com'è noto, e come anche la Suprema Corte ha ben evidenziato in numerose sentenze, tra le quali a titolo esemplificativo si richiama la nr. agosto 2000, nella valutazione dell'11 illeciti concorrenziali comportamenti integranti occorre contemperare, da un lato, l'interesse dell'imprenditore che assuma danneggiato si dall'altrui attività e dall'altro, gli interessi collettiví sottesi alla dinamica economica, adesione ai principi ed ai limiti dell'art. 41 della Costituzione, diretti a garantire che il mercato conservi la qualità strutturale di luogo della libertà di iniziativa economica per tutti i suoi partecipanti ovvero per chiunque pretenda esercitare tale iniziativa. Pertanto la disposizione di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. sanziona, in modo rispetto alle ipotesi specifiche residuale contemplate e descritte ai numeri 1 e 2, ogni atto conforme alla correttezza che, in quanto non professionale, sia idoneo - come da esame da condurre caso per caso - a danneggiare l'altrui azienda. Il parametro normativo, cioè, è dato dall'art. 2598 cod.civ. con il quale il legislatore ha inteso. fornire una definizione degli atti di concorrenza sleale individuandone, ai punti 1 e 2, quelli c.d. tipici, e sanzionando, però, al n. 3 quei comportamenti posti in essere da "chiunque" si valga "direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo conforme ai principi della correttezza danneggiare L'altrui professionale e idoneo ·a and IL CASO.it azienda". dipendenti 🌸 mediante di storno l'imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di dipendenti di un'impresa concorrente non è altro che uno degli aspetti in cui si estrinseca la libertà di iniziativa economica tutelata dalla nostra carta costituzionale al pari della libera circolazione del lavoro [così come ben evidenziato dalla Suprema Corte nelle sentenze 20 giugno 1996 nr.5718 e Cass. 22 luglio 2004 nr. 13658]. Pertanto affinché l'attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri un'ipotesi di concorrenza sleale è necessario che sia stata attuata con il fine di danneggiare l'altrui azienda in misura eccedente il normale pregiudizio che possa derivare dalla perdita di dipendenti che scelgano di prestare

la propria attività in favore di altra impresa. concorrente. L'illiceità della condotta deve quindi essere desunta, in primo luogo, dall'obbiettivo essenziale che l'imprenditore concorrente si proponga attraverso questo passaggio. A tal fine, individuare la sussistenza di una siffatta scorrettezza concorrenziale si devono considerare, utilizzati e, poi, innanzi tutto, gli strumenti valutare le modalità di reclutamento dei dipendenti stornati per misurarne gli potenzialmente destruttura effetti non solo destrutturanti sull'altrui organizzazione aziendale ma anche di parassitaria sottrazione dell'avviamento (il che consente di ancorare ad elementi indiziari oggettivi il requisito del c.d. animus nocendi).

Fatte tali premesse di ordine generale, deve ora essere esaminata la vicenda che ha coinvolto le parti in causa.

documentalmente dimostrato testimonialmente che alla fine del 2007 si diffusero anche su pubblicazioni economiche (cfr. doc. 4 parte attrice) voci che davano per certo il passaggio del convenuto Carinto, manager di spicco dell'allora poi divenuta Banca Malanda Mal in altra struttura, e che individuavano la causa di tale passaggio nella modificazione del gruppo dirigente non gradito a Control e nel conseguente rischio per quest'ultimo di perdere la propria convenuto, cioè, a causa delle posizione. Il di Banca dell'assetto societario modificazioni temeva di essere "giubilato" in quanto State l'amministratore M subentrante proveniente da - S.p.A., aveva portato con sé il nuovo direttore generale, sig. Company Application de la company de l Canada, vale a dire Para Mandala che era stato, infatti, emarginato, IL CASO.it infatti, emarginato. In definitiva, la fuoriuscita di Commande dalla Banca è dipesa, così come emerge dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, sia dal nuovo assetto societario sia alla modifica del management (e quindí del gruppo dirigente) sia dalla crisi attraversata dalla società istante e di cui avevano contezza tutti i promotori finanziari di Banca aveva anche caintrapreso autonome che iniziative legali per tutelare i propri interessi. Non può sottacersi e dimenticarsi, infatti, che nel

2005 l'attuale Banca promotori finanziari della dire la struttura di promotori finanziari della Popolare fu coinvolta nello scandalo di Giornia Finanzia e ciò determinò un allarme sia nei risparmiatori sia nella rete di promotori ad essa legati.

Orbene, al riguardo deve evidenziarsi ragioni che hanno spinto 11 siq. allontanarsi dalla Banca-🖈 sono marginali in l'addebito rivolto a questi da parte dell'attrice è relativo alla condotta dallo stesso tenuta sia prima che dopo le dimissioni e che l'avrebbero portato ad "avvicinare" e a "reclutare" un numero molto ingente di promotori finanziari affinché lo seguissero presso la desta, vale a dire presso la bança all'interno della quale il G aveva intenzione di andare a svolgere la propria attività lavorativa, la situazione complessiva attraversata della banca istante nel 2007 è, però, rilevante per ricostruire la vicenda e verificare se l'esodo dei promotori in Credem sia stato causato dalla volontà dell'impresa concorrente di arrecare pregiudizio all'attrice ovvero piuttosto dall'intento di questa di estendersi sul mercato finanziario avvalendosi di collaboratori già esperti -quali quelli  $\mathtt{di}$ spinti dalla necessità tutelare sé stessi e di porsi al riparo dalla crisi stava obbiettivamente interessando la IL CASO.it

E' pacifico, che la Bança istante nel corso del 2007 era stata sottoposta a una radicale "trasformazione" che la veva comportato, dapprima, un cambiamento della proprietà passata in mano ad una cordata formata dalla Sant, dalla Admineadalla Denty dalla, avvicendamento successivamente un nei vertici dirigenziali che avevano visto l'ingresso di un nuovo amministratore delegato -Massa Statuta, proveniente da ... S.p.A. - il quale, come si è già accennato, sé aveva portato con sostanzialmente subentrato a Parte Mania faceva capo Vinter Camindo, con la conseguente emarginazione di entrambi tali ultimi soggetti. Questi avvicendamenti avevano inciso notevolmente sulle politiche societarie e sul Piano industriale, tant'è che Banca \*\* aveva voluto informare personalmente tutti i promotori finanziari mediante apposite convention territoriali, alle quali avrebbe

partecipato il sig. Action così come attestato dal doc. 2 prodotto dal sig. Convention che evidenziavano ancora di più l'intento del nuovo gruppo dirigente di esautorare quello vecchio con 11 quale non era stato preso alcun contatto, così come emerge dalla missiva prodotta dal convenuto sub doc. 4 e dalla e-mail sub doc. 8, intento poi rivelato anche con da e-mail del 25 ottobre 2005 (cfr. doc. 7) nella quale il sig. A A è arrivato al punto da richiedere che ogni comunicazione venisse inviata specificatamente al sig. Com anche a lui. "vecchia quardia" della la allarmata circa il proprio futuro emerge dall'analisi del doc. 5 prodotto dal sig. Control, nel quale venti promoteri finanziari -si noti bene- che ricoprivano incarichi manageriali in Chimbe, 1'8 ottobre 2007 sentirono la necessità di chiedere spiegazioni al nuovo gruppo dirigente relativamente al mancato coinvolgimento del management ancora in carica nelle diverse riunioni che si stavano tenendo circa la predisposizione del nuovo piano aziendale. Non vì è dubbio, quindi, dall'analisi del complesso dei documenti prodotti emerge che effettivamente la fuoriuscita dal sig. Cariato dalla Banca de era stata fortemente dovuta al nuovo gruppo dirigente che ha obbiettivamente soppiantato il vecchio dapprima decisionale autonomia ogni privandolo di incentivandolo a "dimettersi" sia, successivamente, come reazione alla perdita di poteri sia con veri e riconoscimenti monetari (cfr. verbale di propri conciliazione da cui si deduce che al sig. Cam era stato corrisposto un bonus di ben € 240.000,00 IL CASQ.it per andarsene da Banca Maturalia. resto nell'atto transattivo intervenuto l'attrice e il convenuto è espressamente indicato che la prima versava mal «secondo un'ingente somma per favorirne l'uscita (si parla addirittura di sincentivo all'esodo) a dimostrazione che è stata la prima nonostante le rassicurazioni ricevute dal proprio ex collaboratore di non volersia dimettere- a preferire lo scioglimento del rapporto in essere. E' altresì pacifico che nei primi mesi del 2008 (si noti che il patto di non concorrenza transattivamente sottoscritto dal sig. Carinio del 20 dicembre 2007

scadeva il 31 dicembre 2007 e aveva, quindi, un valore obbiettivamente scarso visto che il rapporto

sciolto il 30 novembre precedente) cinquantina di promotori finanziari della Banca abbiano, dapprima, con il medesimo legale, lamentato non meglio precisati "inadempimenti" da parte dell'attrice, successivamente, interrompendo il rapporto con la medesima, e iniziando, infine, collaborare con la Cambon, vale a dire con la Banca che aveva posto Villa della al vertice della selezione della rete, e quindi proprio al vertice del settore di reclutamento dei promotori finanziari. L'iniziale genericità degli addebiti mossi dai promotori in questione, però, è venuta poi meno il 27 febbraio 2008 allorquando il loro legale ha inviato la missiva prodotta sub doc. 11 parte Combant, nella quale vi è l'attribuzione di fatti specifici e concreti imputabili alla nuova politica seguita dall'attrice e che giustificavano un forte scontento promotori stessi che non si sentivano tutelati ed anzi si vedevano esposti al rischio di concludere contratti nulli e di dover rispondere nei confronti dei propri clienti ai quali dovevano essere offerti prodotti per lo meno "incerti". IL CASO.it Orbene come si è già evidenziato in precedenza, il passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra soprattutto nel caso in cui/si tratti di soggetti non legati, cioè, autonomi da un vincolo di dipendenza come nel caso di specie, costituisce espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita dall'art. 41 Cost.. Pertanto affinché si possa ritenere integrata una lpotesi di illecita concorrenza OCCORTE dimostrazione di quid pluris, individuato, dalla maggioritaria giurisprudenza, nel c.d. animus nocendi cioè nell'intenzione, evidenziata dalle particolari modalità con cui è posto in essere lo storno, non tanto di assicurarsi i benefici che i collaboratori stornati possono procurare, quanto piuttosto di danneggiare l'impresa concorrente. In tal senso è la unanime giurisprudenza della Suprema Corte; tra le tante pronunce si veda quella 9 giugno 1998 nr. 5671, Cass. 22 luglio 2004 nr. 13658 e Cass. 23 maggio 2008 nr. 13424 in base alla quale "affinché lo storno dei dipendenti di un'impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'attò a danneggiare l'altrui impresa ed altresì l'"animus nocendi" cioè l'intenzione di conseguire

tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto al principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente".

Pertanto, lo storn remintegrare gli estremi della concorrenza laddove vi sia la dell'animus nocendi desumibile dalle particolari modalità contrarie ai principi di, correttezza professionale e imprenditoriale, con cui sono stati reclutati i collaboratori per portarli presso la propria ampresa. [Si veda la sentenza 3 agosto 1987 6682 nella quale la Suprema Corte, riferimento proprio al problema dello storno di dipendenti, ha ritenuto che non costituiscano concorrenza sleale gli atti con 1 l'imprenditore cerca di assicurarsi la collaborazione di dipendenti della impresa concorrente, ove essi non síano di nuocere attuati al solo scopo medesima].

La prova dell'animus nocendi può essere raggiunta con la dimostrazione delle particolari modalità con le quali lo storno di collaboratori è avvenuta, quali ad esempio l'atteggiamento meramente parassitario, ovvero non giustificato da ragioni organizzative endoaziendali in capo a chi lo pone in essere, ovvero l'aver incentivato il passaggio diffondendo notizie allarmanti sul concorrente, od ancora appropriandosi di pregi riferibili a quest'ultimo ovvero creando un effetto confusorio nella clientela. E' opportuno riportare i tratti salienti della pronuncia della Suprema Corte 9 giugno 1998 nr. 5671 che ha ben chiarito quando uno passaggio di collaboratori può ritenersi integrare atto di concorrenza sleale. In essa i Giudici di Legittimità hanno precisato, infatti, che "la non conformità ai principi della поп può ravvisata correttezza essere constatazione della idoneità tout court danneggiare, bensì nella particolare ingiustizia di una siffatta ipotesi dannosa, risalente allo schema dell'illecito extracontrattuale... Proprio previsione dell'art. 2105 cc mostra che non è affatto proibito al lavoratore, ed al collaboratore in generale, che lasci il suo datore di lavoro o comunque il suo committente, di porsi a lavorare per

un suo concorrente. Nemmeno è vietato che egli dia luogo ad attività imprenditoriale in concorrenza con quella che in precedenza beneficiava del suo apporto, salvo il limite generale di correttezza in questione se non meglio especificato da apposito patto ... Da ciò deriva che la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può in alcun caso derivare soltanto dalla constatazione di un passaggio di collaboratori da una impresa ad un'altra concorrente, nè ďa quella contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime. IL CASO.it

Essa deve invece essere desunta dall'obiettivo che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso questo passaggio, di Vanificare 20 sformo di investimento del suo antagonista, coerentemente a tutta la logica dell'art. 2598 cc, desumibile dalle figure di illecito indicate ai nn. 1 e 2 ed altresì degli interessi collettivi coinvolti nella dinamica economica, in aderenza alla disciplina dell'art. 41 cost. (Cass. 2643 del 1983, e 11859 del 1997). Non che l'atto in questione sia diretto conquistare lo spazio di mercato del concorrente, l'acquisizione attraverso del collaboratore, ma deve essere diretto a privarlo del frutto del "suo" investimento. Dunque le modalità di ricerca del predetto collaboratore, attuazione concreta delle misure conseguenti, debbono \*\* dimostrare una strategia, benché attraverso forme che non si possono ricomprendere nelle figure di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2598 cc, pur sempre diretta a creare nel mercato quello stesso effetto confusorio, ovvero discreditante, ovvero ancora parassitario, che attribuiscono ingiustamente a colui che li cagiona il frutto dell'investimento, e dunque l'avviamento, di chi li subisce, (vedi Cass. n. 6625 del 1983)..." In definitiva, quindi, costituiscono concorrenza sleale tutti comportamenti ì dell'imprenditore volti a privare il concorrente del risultato del suo investimento, e tali da cagionargli un danno ingiusto e assimilabile a quelli considerati ai nn. 1 e 2 del medesimo art. 2598 cod.civ..

Il carattere illecito deve escludersi laddove l'atto,

sia pure produttivo di un danno per il concorrente consistito nella diminuzione dello spazio di mercato,

non si ponga, però, in contrasto con la correttezza professionale.

Nel caso di specie, l'unico aspetto evidenziato dalla Banca istante e che dimostrerebbe la sussistenza dell'animus nocendi nella concorrente castili sarebbe costituito dal numero di promotori finanziari chiamati a collaborare con lei in aggiunta al sig. Castille e dal fatto che le dimissioni, da parte di questi, erano avvenute senza preavviso.

Tali dati, però, non possono ritenersi significativi quanto dall'esperita istruttoria documentale (peraltro molto confusa, disordinata, con duplicati inutili e di difficile consultazione sia per quanto riguarda l'attrice sia per quanto riguarda la emerge, in primo luogo, che i promotori finanziari passati alla erano 44 e non i 49 o i 59 affermati dalla Banca tata -cfr. doc. 33 parte emerge altresì che il convenuta-; passaggio intervenuto a partire non dal dicembre 2007/gennaio 2008 bensì, limitatamente a 32 elementi, dal marzo 2008 per protrarsi sino all'ottobre successivo e tale fenomeno è coinciso, da un lato, con una politica di espansione che stava facendo in quel periodo, dall'altro, con l'arrivo in Banca di numerosi promotori, circa 160, provenienti dall' vale a dire dall'istituto al quale apparteneva il nuovo gruppo dirigente (circostanza che di per sé sola legittimava il timore nei promotori della Banca Metado di un loro ridimensionamento); ed emerge, soprattutto ųπ esodo massiccio di infine, é arco di tempo sono collaboratori che in detto fuoriusciti da Banca Mahamah e che nulla hanno avuto a che fare con IL CASO.it

nel 2008 ben 288 nuovi elementi (cfr. doc. 5b parte di un terzo dell'intero pari a più convenuta) ammontare dei collaboratori. Tale elemento evidenzia la politica di espansione che proprio in quest'anno la convenuta stava ponendo in essere e rientra sicuramente nella strategia imprenditoriale quella di cercare di assicurarsi promotori già esperti e già a conoscenza delle politiche economiche di mercato quali erano quelli provenienti da Banca Pertanto il valore numerico degli agenti ex 🖦 -44 su 288- assunti dalla da la non è assolutamente indice, così come sostenuto dalla società stornata, danneggiare e annientare dell'intento di

concorrente, bensì è sintomatico esclusivamente della volontà di espansione facente capo alla convenuta la quale intendeva, in tal modo, espandersi su un territorio maggiore di quello sino a quel momento coperto. , IL CASO.it utili "a mançanza di indizi dimostrare sussistenza dell'animus nocendi da parte della convenuta è ancora più evidente considerando l'esodo massiccio di promotori dalla Banca dalla al quale si è assistito a cavallo tra il 2007 e il 2008. Significative, al riguardo, sono sia i numeri documentalmente provati dalla convenuta -che con il doc. 5b già richiamato ha dimostrato che nel 2008 la ha perso 157 promotori finanziari, ai quali devono sommarsi i 201 persi nel 2009 (cfr. doc. allegato alla comparsa conclusionale, la cui produzione deve ritenersi rituale in quanto trattandosi di dati pubblicati dopo la fine del 2009 non poteva essere prodotto in epoca precedente). Al riguardo l'attrice ha affermato che di tale massa di persone le uniche in certo senso "appetibili" per il mercato fossero proprio i quarantaquattro giunti in mentre gli altri o erano poco capaci ovvero si sono dimessi per raggiunti limiti di età. Tale circostanza, però, è rimasta completamente sprovvista di prova non avendo la Banca Maria -a fronte di una precisa contestazione avanzata dalla difesa di entrambi i convenuti- nemmeno offerto di provare quanti, tra i circa 360 promotori cessati fossero andati in pensione e quanti rientrassero, viceversa, nella schiera dei collaboratori "poco efficienti". L'unica prova che è stata fornita è che tra il gennaio 2008 e il dicembre 2009 sono usciti da Banca oltre 350 promotori finanziari di cui solo 44 sono giunti presso de dopo, si noti bene, che il rapporto con la ex diperio era per loro già esaurito avendo receduto dal contratto di agenzia (con o senza preavviso è, a giudizio del Tribunale irrilevante, non avendo Banca dimostrato di aver assunto iniziative contro i suddetti promotori che ritenevano sussistere una giusta causa per il recesso, da loro richiamata nella missiva del legale in data 27 febbraio 2008 già in precedenza indicata). Del resto che l'umore di tutti i dipendenti della rete fosse assolutamente negativo nel periodo in esame, è circostanza confermata dagli stessi testi escussi in istruttoria e precisamente dal

Oslandi e dal sig. Mandallo. Il primo ha, infatti, ricordato che nell'inverno 2007 vi erano voci diffuse "una situazione di crisi che stava attraversando" Bança il 0 secondo confermato che vi è stato un esodo di promotori da Banca la e che lui stesso se ne era andato essendo stato, sostanzialmente, esautorato dal nuovo gruppo dirigente.

L'insieme degli elementi evidenziati uniti profonda trasformazione che stava coinvolgendo la banca istante sia nei vertici sia nella base, costituiscono una riprova dell'assenza dell'animus nocendi da parte della comme e del sig. Comme: quest'ultimo, infatti, aveva perso le prerogative che il suo contraddistinguevano rapporto con ed era stato da questa incentivato anche economicamente ad andarsene; la prima, dal canto suo, ha dimostrato che nel periodo oggetto del giudizio stava cercando di espandere la propria rete di paralizzare promotori allo di scopo non concorrente e di acquisirne lo spazio, bensì di nuovi territori е nuovi conquistare attraverso un massiccio reclutamento di nuovi agentim tant'è che molti di quelli provenienti da Banca \* (e precisamente 14 su 44) non hanno portato con sé alcun cliente sottraendolo all'attrice così come dimostrato sempre dal doc. 33 parte convenuta . Il fatto che un terzo dei promotori della acquisiti da siano stati Banca un loro portafoglio mancanza di nonostante la costituisce l'ulteriore dimostrazione della mancanza di una volontà soprafattiva e parassitaria nella società convenuta il cui scopo preminente era quello non di arrecare danno alla concorrente, bensi disp espandersi assicurandosi i promotori migliori che il mercato in quel momento poteva offrire. L'eventuale "approfittamento" da parte di consiste tutt'al più nell'aver colto il momento giusto e nell'aver tratto vantaggio della paura e dallo scontento che animava i promotori finanziari che si stavano o si dell, per assicurarsene erano già dimessi da Banca 📟 IL CASO.it la collaborazione.

Inoltre, a ben considerare la società istante non ha nemmeno dimostrato che la concorrente si sia rivolta ai propri collaboratori inducendoli a dimettersi a fronte di incentivi economici, o di altra natura, loro offerti, elemento che se fosse stato provato

Il Giudice Esy.
M. Gabriella Mariconda

۲.

avrebbe potuto fornire un indizio della volontà sopraffattiva che animava la convenuta: sin nessuno dei documenti prodotti e nemmeno nelle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi emerge che la 🚥 abbia offerto condizioni più favorevoli o abbia promesso premi o corrispettivi affinché i promotori finanziari di Banca Martin passassero a testi escussi non hanno riferito di alcuna condotta qualificabile come scorretta da parte né del sig. Cartini né della convenuta tale da indurre i collaborazione, promotori а cessare la propria cessazione che deve farsi risalire esclusivamente al clima di timore per il proprio futuro che si era legittimamente diffuso in Bança Mariera a causa prima dello scandalo che aveva colpito i propri vertici e poi del subentro di un nuovo management che aveva portato con sé nuovi promotori esautorando la vecchia dirigenza ed inducendola ad andarsene. IL CASO.it inoltre non evidenziarsi può lo stesso teste di parte attrice, sig. Ochim reso dichiarazioni che escludono di per se sole l'illiceità della condotta tenuta dal sig. Communication e, tramite questo, dalla desimo. Il teste, infatti, ha ricordato che inizialmente era stato contattato dal suo ' capo area, sig. Balland, che gli manifestato i suoi dubbi sulla situazione di Bança consigliandoli di investire i soldi dei in prodotti facilmente trasferibili; ha clienti ricordato, altresì, di aver sentito una sola volta il sig. Communicato dal Ballout come soggetto con il quale tenersi in contatto) il quale, nel novembre 2007, gli manifestò la mpropria intenzione di trasferirsi in transcribe e gli consigliò di seguirlo che "sarebbe stato pagato bene". Dopo di ché il teste non ha riportato alcun altra iniziativa assunta dal convenuto, ricordando solo che era stato il sig. Bellium a continuare a chiamarlo per portarlo in Della parte finale della sua deposizione, altri promotori nella quale ha affermato che sarebbero stati contattati da Comini, non si può tener conto trattandosi di circostanze riferite e che non hanno ricevuto alcuna conferma. dall'unica telefonata intercorsa Pertanto,

Cartanto, dall'unità galeionata intercoron dell'attrice, la convinzione e soprattutto la prova dell'attrività denigratoria posta in essere dal resistente nei confronti di Banca di la vantaggio

anche e soprattutto perché i contatti con il sig. Original sono stati tenuti da un soggetto diverso da Comina che nulla ha fatto se non informare il sig. O della sua situazione e di quello si stava accingendo a fare. definitiva nel caso đi, specie l'avvenuta assunzione di alcuni collaboratori dell'impresa concorrente da parte della control è esplicazione del diritto di ogni singolo lavoratore di migliorare la propria posizione professionale non essendovi prova dell'adozione da parte della convenuta e per il tramite del sig. Carità di modalità particolari di reclutamento (quali offerta di condizioni economiche non in linea con quelle di mercato, denigrazione sistematica del concorrente -coinvolto in vicende che erano di per sé sole idonee a screditarlo, senza necessità di interventi esterni- propalazione di notizie false relativamente allo stesso o, infine, sfruttamento parassitario dell'altrui "avviamento") idonee a sviare la libera determinazione del volere dei collaboratori nelle loro scelte lavorative e integranti, pertanto, la scorrettezza necessaria per qualificare cóme s⇔illecita l'attività concorrenziale posta in essere. IL CASO.it Assolutamente inconferente, inoltre, è il richiamo, da parte dell'attrice, al patto di riservatezza, sottoscritto in occasione di una "due diligence", svoltasi nell'interesse di allorquando, tra il 2005 e il 2006, questa banca, come altre, erano

concretizzata l'asserita violazione del patto di riservatezza da parte della d

interessate all'acquisizione dell'azienda della società attrice, che al tempo faceva parte del gruppo bancario Banca Popolare Banca Banca non ha indicato alcun dato riservato relativo alla rete dei promotori finanziari di cui la sarebbe

l'attrice. Il nominativo del responsabile commerciale

che

illegittimamente avvalsa per

quest'ultima, infatti, era un

quotidiani

pubblici sono i nomi dei collaboratori di ogni istituto, per cui non si vede in che cosa si sia

situazione contingente

dai

emergente

Il Giudice Est M. Oubriellu Mariefodo /-16-

approfittare della

coinvolta

dato pubblico

così

vedeva

economici,

costituivano, per lo meno, il nucleo essenziale della attività economica commerciale determinata zona, tant'è che, così come ammesso dalla stessa Banca Mahama, quest'ultima riuscì comunque a far fronte alle non meglio precisate difficoltà che l'uscita dei quarantaquattro collaboratori avrebbero determinato. D'altronde l'asserita utilizzazione a favore dell'impresa convenuta del patrimonio di conoscenza acquisita dagli ex agenti in dipendenza del rapporto che avevano con Banca non integra i caratteri dell'illecito concorrenziale e ciò perché per giurisprudenza suconsolidata all'ex dipendente (e ancor di più allex agente) non è interdetto. Jo John svolgimento di un'attività concorrenziale con quella dell'ex preponente né la possibilità di utilizzare per svolgere tale attività il bagaglio di esperienze, cognizioni e relazioni raggiunto grazie al pregresso rapporto. L'eventuale violazione del patto di non concorrenza sottoscritto singoli promotori (che in quanto ausiliari esterni ed autonomi sono centri di imputazione esclusivi dell'asserita illecita \*attività posta in costituisce circostanza addebitabile direttamente ed esclusivamente nei loro confronti e certo elemento dal quale poter desumere sussistenza dell'animus nocendi nell'impresa concorrente con la quale gli stessi abbiano iniziato a collaborare. IL CASO.it Infine, per quanto concerne la clientela che avrebbe lasciato Banca Miliani in favore della di c.d. clienti istituzionali di cui non è stato, però, fornito alcun nominativo da parte dell'attrice per non meglio precisati motivi di privacy) è sufficiente considerare che l'attrice non ha nemmeno allegato che la per sottrarre clienti, abbia posto in comportamenti essere contrari alla correttezza professionale, e ciò in quanto il rapporto di fiducia che si instaura con il cliente prima di essere con la "banca" è con l'agente o con il promotore vale a dire con la persona con la quale e per la quale il rapporto è sorto. L'unico limite per valutare la liceità dei contatti con i clienti è sempre quello della correttezza professionale ex art 2598 n. 3 cod.civ., correttezza che può dirsi violata non con la mera "sottrazione" del cliente bensì con la positiva dimostrazione che tale scopo sia raggiunto solo a seguito della diffusione nella clientela di

notizie denigratorie relative alla originaria "committente", dimostrazione che nel caso di specie non è stata assolutamente fornita dall'onerata. Dall'insieme delle considerazioni fatte precedenza, emerge il rigetto delle domande proposte dalla Banca la quale, totalmente soccombente, è condannata a rifondere ai convenuti le spese processuali nella misura liquidata dispositivo.

Il Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Banca S.p.A. con citazione ritualmente notificata al sig. Veri de Carini e a Carini e S.p.A., così provvede:

1. Rigetta le domande;

- IL CASO.it
- 2. Condanna l'attrice a rifondere al sig. Valore Complete le spese processuali che si liquidano in complessivi € 28.726,41, oltre Iva e Cpa, di cui € 5.477,50 per diritti e € 20.000,00 per onorari di avvocato;
- 3. Condanna Banca Residential a rifondere a S.p.A. le spese processuali che si liquidano in complessivi € 29.966,05 oltre Iva e Cpa, di cui € 5.477,00 per diritti e € 20.000,00 per onorari di avvocato;

Sentenza esecutiva per legge.

Cosi deciso in Desio, il 5 marzo 2010

Giudice Unico.

IL CANCEL LIERE C2

DEPOSITATO IN CANCELLERY

OGGI. 718 MAR. 2010

**建**位在10世**期** 

Dettera Graziella Bauding